

COMUNE DI SAN FIOR
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
E DI EDILIZIA CIMITERIALE**

APPROVATO con atto consiliare n. 67 del 25.10.1993 in atti CO.RE.CO. Sez. di Treviso al n. 8566 del 15.11.1993 e 13.12.1993 ESECUTIVO il 4.1.1994

PUBBLICATO all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12.11.1993 al 26.11.1993

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11.1.1994 al 25.1.1994

ENTRATO IN VIGORE IL 26.1.1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gigliola Osti

PREMESSA

Il presente Regolamento viene emanato in esecuzione del D.P.R. n. 285/90 di cui recepisce tutta la normativa avente carattere dispositivo e del quale configura attuazione per la parte rimessa alla libera determinazione comunale.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'edilizia cimiteriale nonché le modalità e le procedure per il rilascio delle concessioni di sepolture a pagamento.

CAPO I° - CIMITERI

Art. 1 - Cimiteri comunali

Nel territorio del Comune esistono i seguenti cimiteri:

1. Cimitero di San Fior capoluogo
2. Cimitero di Castello Roganzuolo
3. Cimitero di San Fior di Sotto.

Art. 2 - Ammissione nei Cimiteri

Nei Cimiteri comunali sono seppellite, in posti gratuiti o a pagamento, compatibilmente con il tipo di sepoltura richiesta, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che avevano nel Comune, ovunque decedute, la propria residenza al momento della morte.

Le salme delle persone ovunque decedute, ma non residenti in vita nel Comune, potranno essere accolte a richiesta, compatibilmente con la disponibilità di posti.

Gli avvicinamenti di salme di congiunti (coniugi, genitori e figli, fratelli e sorelle conviventi) saranno ammessi, limitatamente al tipo di sepoltura richiesta e alle norme che le regolano.

La destinazione delle salme ad ogni singolo cimitero verrà disciplinata dall'Ufficio dello Stato Civile in base alle indicazioni preferenziali della popolazione, al concetto di territorialità e alle disponibilità.

CAPO II° - TRASPORTO DELLE SALME

Art. 3 - Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme viene effettuato a cura delle famiglie garantendo in ogni caso il decoro del servizio.

Il Comune può, ove lo ritenga utile, con apposito atto deliberativo, consentire ad una Ditta specializzata di eseguire, con diritto di privativa, i trasporti funebri nel territorio comunale.

Art. 4 - Cortei funebri

I cortei funebri debbono di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né

possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

CAPO III° - SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE

Art. 5 - Seppellimento

Nessuna salma può essere ricevuta nei cimiteri per il seppellimento se non accompagnata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Il seppellimento è eseguito dal personale all'uopo preposto.

Art. 6 - Sistema e caratteristiche delle sepolture

Le sepolture sono ad inumazione o a tumulazione, individuali o collettive.

Sono ad inumazione le sepolture nella terra, sono a tumulazione le sepolture in Loculi, Tombe di famiglia, Sepolcri Cellette Ossario.

Art. 7 - Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo gratuita di fosse per l'inumazione, durata minima di anni 10 (dieci);
- b) nell'uso temporaneo a pagamento per anni 99 (novantanove) di aree per costruzione di sepolcro plurimo o singolo (Cappelle di famiglia);
- c) nell'uso temporaneo a pagamento per anni 99 (novantanove) di Tombe di famiglia predisposte dal Comune;
- d) nell'uso temporaneo a pagamento per la durata di anni 30 (trenta) di loculi predisposti dal Comune;
- e) nell'uso temporaneo per anni 30 (trenta) di Celle-Ossario predisposte dal Comune.

Art. 8 - Concessione amministrativa di uso temporaneo

Il diritto a sepolture a pagamento si acquista previo rilascio da parte del Comune di apposita concessione amministrativa di bene demaniale.

Con tale concessione il Comune assegna al privato il diritto d'uso temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune, ovvero di area cimiteriale da adibire a sepoltura.

La concessione è onerosa. Le relative tariffe sono fissate con provvedimento della Giunta Comunale che le determinerà in modo tale da garantire almeno la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei manufatti con riferimento ad ogni singolo Cimitero.

Per le tombe di famiglia le tariffe sono differenziate in base al numero dei posti disponibili e per le aree cimiteriali in base ai mq. di superficie dell'area.

La concessione deve risultare da atto scritto da stipularsi a spese del concessionario.

Alla scadenza del termine di concessione il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura facendo porre i resti mortali nell'Ossario comune; è riservata però agli Eredi la facoltà di rinnovare la concessione previo pagamento della tariffa all'uopo stabilita dalla Giunta Comunale.

La concessione può essere soggetta:

- a) a revoca, per esigenze di pubblico interesse, con assegnazione però di altra sistemazione equivalente;
- b) a rinuncia per sistemazione in altra sepoltura;
- c) a decadenza, per abbandono.

Art. 9 - Aree per costruzione di sepolture

Le aree per la costruzione di sepolture sono concesse ai privati in uso novantanovenale (99).

La concessione di area per la costruzione di tumulo, di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, con progetto approvato dall'Autorità comunale.

La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto.

Art. 10 - Tombe

Le Tombe di famiglia sono concesse ai privati in uso novantanovenale (99).

Sono costruite dal Comune e non possono contenere un numero di salme superiore al numero indicato in contratto.

È fatto divieto di utilizzare come tumulo il Vestibolo interno.

La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto, restano tuttavia salve eventuali diverse durate e decorrenze stabilite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 11 - Loculi

I loculi sono concessi ai privati per anni 30 (trenta) e solo a seguito di decesso della persona cui sono destinati.

Non sono consentiti trasferimenti di salme da loculo a loculo all'interno dello stesso cimitero.

È tuttavia consentito concedere al coniuge superstite, avente almeno 75 anni di età, anche in corso di compimento il loculo immediatamente successivo di numero a quello assegnato per la tumulazione del coniuge premorto.

Il diritto di sepoltura nei loculi non può in alcun modo, né per qualsiasi titolo, essere ceduto.

La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto.

Art. 12 - Cellette-Ossario

I resti delle salme esumate o estumulate possono essere accolti in Cellette-Ossario.

Le Cellette sono concesse dal Comune in uso per anni 30 (trenta).

Art. 13 - Assegnazione di aree per costruzione di sepolcro (cappelle di famiglia)

L'assegnazione delle aree per costruzione di sepolcro plurimo o singolo è fatta sulla base della richiesta del privato e, in presenza di più richieste, in base a sorteggio che determina la sequenza di assegnazione e individuazione dell'area.

È titolo preferenziale la richiesta di un privato che abbia un congiunta deceduto.

Art. 14 - Assegnazione di Tombe - Loculi e Cellette Ossario

L'assegnazione di Tombe, Loculi e Cellette Ossario chiesti in concessione dai privati avviene in sede di prima applicazione con provvedimento di Giunta Comunale, previa estrazione a sorte del numero dell'opera da assegnare nel cimitero indicato dal richiedente.

L'assegnazione in via ordinaria è disposta dalla Giunta Comunale che provvederà ad assegnare l'opera contraddistinta con il numero immediatamente successivo all'ultima concessa secondo i prospetti allegati.

Art. 15 - Trasferimento di salme - rimborsi

Il trasferimento di salme da sepoltura a pagamento (loculi o cellette ossario) concesse in uso temporaneo ad una diversa sistemazione costituisce rinuncia della precedente concessione e dà luogo alla corresponsione al concessionario da parte del Comune di un indennizzo.

L'indennizzo sarà pari al canone in vigore al momento della rinuncia, ridotto del 10% per spese generali e del 3% annuo calcolato dall'anno della concessione all'anno della rinuncia.

L'indennizzo così determinato sarà ulteriormente decurtato della somma di £ 150.000= qualora la piastra di chiusura del loculo risulti inutilizzabile per una successiva concessione ad altro utente.

Un indennizzo calcolato al medesimo modo sarà corrisposto in caso di rinuncia a loculi concessi a viventi e non ancora occupati da salme.

Art. 16 - Diritti e facoltà del Concessionario delle tombe e dei sepolcri (cappelle di famiglia)

Il diritto di sepoltura nelle tombe e nei sepolcri di famiglia è riservato alle persone della famiglia del concessionario. Le tombe e i sepolcri di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

Qualora il Concessionario non intenda valersi oltre del suo diritto d'uso, dovrà fare rinuncia a favore del Comune.

Al Concessionario che rinuncia al diritto d'uso di una tomba verrà corrisposto a cura dell'Amministrazione un indennizzo.

In caso di concessione temporanea, l'indennizzo sarà pari al canone in vigore al momento della rinuncia ridotto del 10% per spese generali e dell'1% annuo calcolato dall'anno della concessione all'anno della restituzione.

Al Concessionario che rinuncia all'uso di tombe ancora libere, sarà corrisposto un indennizzo, pari agli 8/10 del canone versato.

Non è ammesso l'accoglimento nelle tombe di estranei alla famiglia del concessionario. In casi particolari, il Sindaco potrà autorizzare, su domanda del Concessionario, la tumulazione di altre persone o per la durata della concessione o a titolo temporaneo.

Qualora si verificassero abusi, il Concessionario verrà diffidato a porvi immediatamente rimedio. Ove non si provveda nel termine di giorni 30 (trenta) le bare abusivamente collocate saranno esumate a cura del Comune e tumulate nel campo comune. Le relative spese saranno poste a carico del Concessionario.

Art. 17 - Trasmissione diritti d'uso

I diritti di sepoltura nelle Tombe e nei Sepolcri di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione iure sanguinis ed, estinto tale vincolo, iure hereditatis.

I trapassi dei diritti di sepoltura devono essere comprovati dai seguenti documenti:

1. per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia autentica del testamento che comprovi la successione per rami, dell'ultimo intestatario fino agli eredi aventi diritto al momento, della domanda;
2. per divisione, cessione o rinuncia: i relativi atti legali;
3. i trapassi dei suddetti diritti saranno ratificati da apposita deliberazione di presa d'atto della Giunta Comunale.

Art. 18 - Divisione e rinuncia tra Contitolari

Il diritto alla sepoltura è dato dall'ordine di premorienza.

Più Titolari di una tomba possono, con dichiarazione autenticata da produrre all'Amministrazione comunale per le variazioni, procedere alla divisione dei posti.

È ammessa la rinuncia da parte di un contitolare a favore di un altro; in tal caso non è dovuto alcun canone all'Amministrazione.

Art. 19 - Decadenza per abbandono

Si intendono decadute le concessioni di tombe che risultino in abbandono per:

- a) la non esecuzione di opere indispensabili per il buon mantenimento;
- b) l'abbandono in stato gravemente indecoroso.

Rilevandosi tale stato di cose, sarà notificata ai Concessionari speciale diffida del Sindaco; se il Concessionario non risulta reperibile, sulla tomba sarà apposto un avviso e contemporaneamente verrà affisso all'Albo Pretorio l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.

Decorso senza esito un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'Albo, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale e il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura.

Le eventuali salme tumulate nella sepoltura saranno esumate e i resti delle salme dopo la mineralizzazione saranno collocati negli ossari a spese del Comune.

Art. 20 - Manutenzione delle sepolture a pagamento

La manutenzione dei loculi, delle cellette ossario, delle tombe e sepolcri di famiglia spetta ai relativi Concessionari.

Se essi non vi provvedono, il Sindaco li diffida ad eseguire i lavori necessari entro un tempo determinato.

Trascorso infruttuosamente il termine fissato, il Sindaco vi potrà provvedere d'ufficio con spese a carico del Concessionario.

Art. 21 - Tumulazione nelle sepolture a pagamento

Per ogni tumultazione nelle sepolture a pagamento verrà richiesta ai Concessionari la corresponsione di uno specifico diritto di tumultazione il cui ammontare sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura differenziata per tombe, loculi e cellette ossario.

Art. 22 - Collocamento di lapidi e simili

Per il collocamento di lapidi e simili, deve essere presentata domanda di autorizzazione al Sindaco, accompagnata dal relativo progetto.

I manufatti di cui al comma precedente dovranno dare garanzia di robustezza e stabilità nel tempo ed avere le seguenti caratteristiche:

- a) se collocati in corrispondenza delle fosse comuni:
 1. essere solidamente ancorati al terreno mediante una conveniente fondazione;
 2. avere l'altezza della lapide non superiore a cm. 100 zoccolo incluso;
 3. il contorno del tumulo dovrà avere la larghezza di cm. 70, la lunghezza di cm. 170 e l'altezza fuori terra di cm. 20.

CAPO IV° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 23 - Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 24 - Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate,

Art. 25 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'U.S.S.L. e del Custode del Cimitero.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del Custode del Cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 26 - Estumulazioni

1. Prima che siano trascorsi 30 (trenta) anni per le sepolture a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguano allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sana regalate dal Sindaco.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, quando si verifichi che la mineralizzazione del cadavere non è avvenuta in modo completo, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione.

Art. 27

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione;
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con opportuna cura.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro con la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille.

Art. 28

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

Art. 29

Qualsiasi autoveicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Art. 30

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del Custode raccolte e depositate nell'Ossario.

Art. 31

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del Cimitero.

Art. 32

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 33

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal Cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 34

È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle Cappelle, alle Lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 35

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al Personale addetto od Assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 36

Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal Custode o da altro Personale del Cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.

Fatta questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO VI° - CONTRAVVENZIONI**Art. 37**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a' norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvata con R.D. 27.7.1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12.7.1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della Legge 24.11.1981 n. 689.

CAPO VII° - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 38**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e nel T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.27
IN DATA 20.4.1999

ESECUTIVO IL 24.5.1999
IN UIGORE IL 24.5.1999



IL SEG
Dott/ssa G

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N.44
IN DATA 3.7.2000

ESECUTIVO IL 7.8
IN UIGORE IL 7.8.2000



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott/ssa Ginetta Salvador

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO
N.37 IN DATA 27.7.2004 - ESECUTIVO IL 16.8.2004
UIGORE IL 16.8.2004



IL SEG
Dott/ssa Ginetta Salvador

COMUNE DI SAN FIOR

Provincia di Treviso

Deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25.10.1993 n. 67 come risulta dal Registro degli Originali.

IL SINDACO

Ing. Fiorenzo Carniel

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Gigliola Osti

Pubblicato all'Albo Pretorio in allegato alla delibera sopracitata per 15 giorni consecutivi dal 12.11.1993 al 26.11.1993 ai sensi art. 47 Legge 8.6.1990 n. 142 senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Gigliola Osti

La delibera di approvazione è pervenuta al CO.RE.CO. Sez. di Treviso (atti n. 8566 del 15.11.1993 e 13.12.1993) in data 15.11.1994 e poiché nei suoi confronti non sono pervenuti nei termini prescritti provvedimenti di annullamento la stessa è divenuta esecutiva ai sensi art. 46 L. 142/90 il 4.1.1994

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Gigliola Osti

Ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11.1.1994 al 25.1.1994 ai sensi art. 94 Statuto Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Gigliola Osti

Divenuto esecutivo il 26.1.1994.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Gigliola Osti